

**Relazione illustrativa al D.D.L.R. recante "Modifica della L.R. 9 luglio 2016, n. 21
"Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale della
Regione Abruzzo con il nome di <cane da pecora abruzzese> o <mastino abruzzese>"**

La proposta normativa intende modificare la legge regionale 9 luglio 2016, n. 21 (Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale della Regione Abruzzo con il nome di "cane da pecora abruzzese" o "mastino abruzzese"), al fine di sostituire l'attuale denominazione di "Cane da pecora abruzzese" o "mastino abruzzese" in "Cane da Pastore Abruzzese", tutelando il valore della razza canina e la sua identità considerando la sua storicità e al suo territorio di provenienza.

La terminologia "mastino", infatti, benché usata, è da considerarsi desueta e, soprattutto fonte di forte confusione, avendo ormai la cinofilia individuato nei mastini i cani di impronta molossoide, che poco hanno a che vedere con la funzione del cane bianco da pecora.

Peraltro, in data 19 marzo 2017 anche l'Assemblea generale dei soci del Circolo del Pastore Maremmano Abruzzese C.P.M.A., unica associazione riconosciuta dall'Ente Nazionale della Cinofilia per la tutela della razza, ha formalmente richiesto la modifica del nome ufficiale della razza da "Cane da Pastore Maremmano Abruzzese" in "Cane da Pastore Abruzzese", confermando che quest'ultima sia la denominazione maggiormente indicata per individuarne correttamente la funzione e l'origine.

In data 31 ottobre 2019 è stato sottoscritto un documento con il quale anche i gruppi cinofili abruzzesi ENCI, prestavano il proprio appoggio e sostegno all'iniziativa posta in essere dal C.P.M.A.

L'uso della terminologia "mastino" appare quindi anacronistico e non corretto.

La proposta normativa si compone di 4 articoli. Gli artt. 1 e 2 del p.d.l. modificano rispettivamente il titolo e l'art. 1 della l.r. n. 21/2016, mentre l'art. 3 del p.d.l. modifica l'art. 2 della l.r. 21/2016 al fine di abrogare il comma 2 che prevede l'adozione di un regolamento regionale per la definizione delle caratteristiche morfoattitudinali del cane bianco italiano da custodia delle greggi, caratteristiche già descritte dal comma 1 del citato art. 2. Il Regolamento, peraltro, non è stato mai adottato dalla regione.

Infine, gli artt. 4 e 5 del p.d.l. dispongono la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

Il Dirigente del Servizio
Carlo Tereo de Landerset
F.to Digitalmente

Il Direttore del Dipartimento
Germano De Sanctis
F.to Digitalmente